



Berna, 17 dicembre 2021

Destinatari:

i partiti politici,
le organizzazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
le organizzazioni mantello svizzere del settore economico,
gli ambienti interessati

**Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE - 2a fase:
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di condurre una procedura di consultazione in merito all'**attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE - 2a fase** presso i Cantoni, i partiti politici, le organizzazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello svizzere del settore economico e gli ambienti interessati.

La procedura di consultazione si concluderà il **31 marzo 2022**.

La rete ferroviaria svizzera a scartamento normale fa fundamentalmente parte di quella europea interoperabile. I rotabili svizzeri destinati all'impiego su ferrovie con questo scartamento sono interoperabili e per le specifiche e la dimostrazione della conformità si rifanno alle specifiche tecniche di interoperabilità europee (STI).

Mediante queste ultime la Commissione UE si propone di uniformare gli standard tecnico-operativi di tali ferrovie a livello europeo e di assicurarne la verifica sistematica al fine di ridurre il più possibile le prescrizioni nazionali. La Svizzera, sottoposta alle STI attraverso l'Accordo sui trasporti terrestri (ATT), può specificare proprie prescrizioni tecniche per la propria rete a scartamento normale e notificarle all'UE (PTNN, casi specifici).

È mantenuto il principio del recepimento da parte della Svizzera delle nuove disposizioni emanate dall'UE in materia ferroviaria. Per garantirne un'attuazione tempestiva si ottimizza la procedura di modifica delle prescrizioni tecnico-operative, conferendo all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la competenza di emanare le revisioni delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e delle prescrizioni tecniche nazionali (PTNN, casi specifici) nonché di recepire le STI modificate. L'UFT conculterà di volta in volta il settore ferroviario in merito.



Inoltre, si creano i presupposti legali affinché le autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA) siano valide anche per l'esercizio sulla rete svizzera a scartamento normale. La misura, che richiede anche un adeguamento dell'ATT, riguarda sia le autorizzazioni per i veicoli rilasciate ai richiedenti sia i certificati di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario. In questo contesto l'UFT si limita a verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in Svizzera nell'ambito del processo dell'ERA, mentre per le autorizzazioni valide esclusivamente su territorio svizzero può continuare a procedere autonomamente all'esame della domanda e all'emanazione della decisione. Un'eventuale competenza dell'ERA per le autorizzazioni concernenti la Svizzera dovrà essere disciplinata separatamente a tempo debito nell'ATT; attualmente la Commissione europea non dispone del necessario mandato negoziale.

È altresì mantenuta la distinzione della rete svizzera a scartamento normale in una rete interoperabile principale e una complementare, compresa l'attuale ripartizione delle tratte alle due categorie. Per la rete principale la Svizzera attua interamente le disposizioni della direttiva (UE) 2016/797, mentre per quella complementare l'UFT si riserverà anche in futuro la facoltà di stabilire l'estensione degli standard di interoperabilità da rispettare.

Si creano inoltre i presupposti legali per la verifica di progetti infrastrutturali ERTMS¹ da parte dell'ERA. È previsto che a quest'ultima possano essere presentate, per valutazione, le basi ingegneristiche generali elaborate dal gestore del compito sistemico ETCS² su mandato dell'UFT (art. 37 Lferr). Anche in questo caso, la competenza dell'ERA dovrà essere disciplinata separatamente a tempo debito nell'ATT.

Infine, la Svizzera provvederà, d'intesa con l'ERA, a registrare in maniera uniforme i dati rilevanti sull'esercizio ferroviario a scartamento normale e a renderli accessibili ai servizi autorizzati. La disponibilità e l'utilizzo uniformi dei dati è imprescindibile per uno svolgimento efficiente e sicuro dell'esercizio ferroviario e per il suo ulteriore sviluppo. Per i dettagli si vedano gli avamprogetti e i rapporti esplicativi.

La documentazione concernente la consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per assicurare un accesso senza barriere ai documenti pubblicati. Vi preghiamo pertanto di inviarci il vostro parere, entro il termine summenzionato, possibilmente per posta elettronica (p.f. sia in formato PDF sia in Word) all'indirizzo: WeiterentwicklungRegelwerke@bav.admin.ch.

¹ European Rail Traffic Management System

² European Train Control System



Per eventuali domande potete rivolgervi al signor Marcel Hepp (tel. +41 58 46 30092)
e al signor Michel Baudraz (tel. +41 58 48 10155).

Distinti saluti

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga